



Ripercussioni della nuova regolamentazione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo sulla navigazione sotto bandiera svizzera

1. Situazione iniziale

Il 25 gennaio 2020 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo dell'UNESCO (RS 0.444.2), il cui scopo è la protezione e la salvaguardia a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo. I mari e le acque interne nascondono numerose testimonianze del passato dell'umanità, come paesaggi culturali sommersi, insediamenti, luoghi sacri, opere portuali e relitti di navi di grande valore culturale. La Convenzione concretizza la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo. Per il settore dei mari crea regole vincolanti di diritto internazionale e introduce un obbligo di notifica. Inoltre, combatte il saccheggio, il commercio illegale e la distruzione.

L'adesione della Svizzera alla Convenzione ha comportato modifiche della legge sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1), della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) e dell'ordinanza sugli yacht (RS 747.321.7). Le modifiche sono in vigore dal 1° novembre 2020 e dal 15 marzo 2021.

2. Nuove regolamentazioni nel settore della navigazione marittima

Le disposizioni modificate della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (art. 124a; art. 151a) e dell'ordinanza sugli yacht (art. 20 cpv. 1) pongono il patrimonio culturale subacqueo sotto protezione e completano i doveri dei capitani delle navi mercantili d'alto mare e dei comandanti di yacht marittimi e di piccole imbarcazioni in acque costiere sotto bandiera svizzera.

Non si può distruggere o danneggiare gravemente il patrimonio culturale subacqueo da una nave d'alto mare o da uno yacht sotto bandiera svizzera. La distruzione o il danneggiamento grave del patrimonio culturale subacqueo è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una multa.

Inoltre, è introdotto l'obbligo di notifica: chiunque, da una nave svizzera o da uno yacht sotto bandiera svizzera, scopre un elemento del patrimonio culturale subacqueo o intende effettuare un intervento su un patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano che trasmette la notifica all'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).

3. Obbligo di notifica in dettaglio

3.1. Scoperte di patrimonio culturale subacqueo

Obiettivo: le scoperte di siti finora sconosciuti devono essere notificate il più presto possibile all'autorità competente affinché possa adottare misure di protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Procedura: se il patrimonio culturale subacqueo è scoperto da una nave svizzera o da uno yacht sotto bandiera svizzera, per esempio durante un'immersione, si deve osservare quanto segue: è proibito modificare o danneggiare il sito e recuperare qualsiasi reperto; per poter localizzare il sito, occorre registrarne le coordinate; se necessario, prendere note e fare foto o schizzi che possano essere utili per la documentazione e il ritrovamento. Infine il capitano o il comandante deve notificare immediatamente la scoperta all'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM), che si assicura che la notifica venga

trasmessa alle autorità competenti. La notifica avviene tramite un modulo dell'USNM che può essere scaricato qui di seguito.

www.eda.admin.ch/content/dam/smno/it/documents/UKM-Meldung-Entdeckung_IT.pdf

3.2. Attività pianificate che riguardano il patrimonio culturale subacqueo

Obiettivo: si deve impedire che il patrimonio culturale subacqueo sia saccheggiato, trattato in modo inadeguato o distrutto da attività non autorizzate. Pertanto, ogni intenzione di intervenire sul patrimonio culturale subacqueo deve essere notificata per tempo alle autorità competenti. L'attività non può essere svolta senza l'autorizzazione legale delle autorità competenti.

Procedura: chiunque intende effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo da una nave svizzera o da uno yacht sotto bandiera svizzera, deve notificarlo in precedenza e richiedere un'autorizzazione all'autorità competente prima di agire. Fintanto che l'autorizzazione non è stata rilasciata, il sito non può essere modificato o danneggiato e nessun reperto può essere recuperato. L'attività pianificata deve essere descritta in modo dettagliato e il capitano deve notificarla all'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM), che si assicura che la notifica venga trasmessa alle autorità competenti. La notifica avviene tramite un modulo dell'USNM che può essere scaricato qui di seguito.

www.eda.admin.ch/content/dam/smno/it/documents/UKM-Meldung-Taetigkeit_IT.pdf

4. Ulteriori informazioni e contatto

Patrimonio culturale subacqueo dell'UNESCO

[Underwater Cultural Heritage | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization \(unesco.org\)](http://www.unesco.org)

Contatto USNM

www.smno.ch

dv.ssa@eda.admin.ch